

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 – GELA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 2696 DEL 2017

Oggetto: Decreto legislativo 18 ottobre 2012 n. 179. Nomina Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

L'anno duemiladiciassette il giorno 11 del mese di maggio in Palermo nella sede dell'Assessorato Regionale dell'Energia, il sottoscritto Ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 – Gela ai sensi del D.A. n. 55/GAB del 04/08/2016.

Con l'intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile.

Vista la L. R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.P.R.S. n. 153 del 23.05.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 06.09.1997) costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 – Gela.

Vista la L. R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi di Bonifica.

Visto l'art.33-ter, comma 1, del decreto legge 18.10.2012 n. 179 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012,n. 221, che testualmente dispone: « 1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. ».

Visto altresì il comma 2 del suddetto articolo 33-ter che demanda all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Visti in merito i comunicati del Presidente AVCP (ora ANAC) :

- del 16.05.2013 in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31/12/2013, devono comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art.33-ter, il nominativo del responsabile ai sensi della legge n. 241/1990, il quale deve provvedere all'iniziale verifica o compilazione e dal successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile (aggiornamento che dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno);
- del 28.10.2013, con il quale si forniscono le seguenti indicazioni operative:
 1. «ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)».

2.« La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche».

3.« Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le seguenti modalità operative ».

Visto ancora l'art. 38 del D.Lgs n. 18.04.2016, n. 50, il quale prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini dell'aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 nonché per l'affidamento dei lavori di manutenzione di importo superiore ai 150.000, ed inferiore ad un milione di euro devono possedere la necessaria qualificazione.

Visto l’art. 216, comma 10, dello stesso D.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che: «Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

Preso atto, ancora, che lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ricorda come:

«ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa» e darne indicazione espressa nel PTPC, in assenza delle quale «l’Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell’organo amministrativo di vertice»;

«L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione».

Vista la proposta del Capo Settore Affari Generali Legali, con i pareri ivi espressi, di adozione del presente atto all’uopo predisposto.

Ritenuto quindi che occorre dare seguito agli obblighi dettati da tale normativa.

Vista la nota prot. n. 10443 del 03/05/2017 trasmessa dal Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che ha autorizzato l’Ente alla gestione provvisoria fino al 30/06/2017.

Con il parere consultivo positivo del Direttore Generale Dott. Vincenzo Caruso.

Senza la partecipazione, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, del Collegio dei Revisori dei Conti scaduto il 18/05/2015 ai sensi del Decreto Assessoriale n. 570/2012.

Visto lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 49 del 9.3.99.

Visto il R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215.

DELIBERA

1. **Di individuare e nominare**, in applicazione della normativa in premessa richiamata, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Consorzio di Bonifica 5 Gela, l’Ing. Salvatore Lupo, Dirigente dell’Area Tecnica a scavalco giusta deliberazione n. 2484 del 09/03/2017.
2. **Di notificare** il presente provvedimento all’interessato.
3. **Di indicare** il nominativo del RASA all’interno del PTPCT 2018-2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE e SEGRETARIO f.f.
(Dott. Vincenzo Caruso)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Francesco Greco)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 12/05/2017 al giorno _____ ai sensi dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

Gela, li

La delibera è pubblicata dal 19-5-2017 sul sito istituzionale del Committente www.consorziobonifica5gela.it